



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2132**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Approvazione dei criteri e delle modalità di attuazione delle agevolazioni IRAP previste dall'articolo 12, comma 9bis, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 (legge finanziaria provinciale 2013).

Il giorno **11 Ottobre 2013** ad ore **08:45** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**ALBERTO PACHER**

Presenti:

**ASSESSORI**

**MARTA DALMASO  
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI  
TIZIANO MELLARINI  
UGO ROSSI**

Assenti:

**MAURO GILMOZZI  
ALESSANDRO OLIVI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

L'articolo 5 della legge provinciale 15 maggio 2013, n.9 ha introdotto alcune agevolazioni IRAP in favore delle aziende operanti sul territorio provinciale, tra le quali quella relativa alla c.d. "Staffetta generazionale" contenuta nel comma 9 bis dell'art. 12 della legge finanziaria provinciale 2013, LP n. 15/2013, secondo cui "Per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012, ai soggetti passivi del settore privato è riconosciuta la deduzione dalla base imponibile dell'IRAP dei costi sostenuti nel medesimo periodo d'imposta, per il personale assunto a tempo indeterminato in forza di contratti collettivi, anche aziendali, che prevedano – a fronte della riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 36 mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo collettivo – la contestuale assunzione di giovani che non abbiano più di 35 anni di età. La deduzione opera se dalla predetta assunzione deriva un saldo occupazionale positivo e spetta per la parte del costo del personale che non è già deducibile dalla base imponibile IRAP ai sensi della normativa statale e provinciale vigente."

La norma incentiva l'adesione ai c.d. patti generazionali o staffetta generazionale. Si tratta di accordi sindacali, anche aziendali, in grado di favorire contemporaneamente l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro e l'accompagnamento alla pensione dei lavoratori prossimi al pensionamento, in un'ottica di solidarietà intergenerazionale e di passaggio di conoscenze ed esperienze tra generazioni.

La staffetta o patto generazionale consiste nella trasformazione a part time del contratto di lavoro di lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età e che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 36 mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo sindacale, ma non prima di 12 mesi dalla stessa data, a fronte dell'assunzione con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

La disposizione provinciale interviene in favore di tali fattispecie consentendo la completa defiscalizzazione ai fini IRAP delle spese sostenute nel periodo d'imposta relative ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, in attuazione dei predetti patti, mediante la deduzione dalla base imponibile IRAP di tali costi.

L'agevolazione riguarda il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2012 ed il periodo successivo. I beneficiari sono i soggetti passivi del settore privato.

Giova ricordare che l'intervento 9 ter del vigente Documento degli interventi di politica del lavoro prevede incentivi economici a favore dei lavoratori anziani che accettano la riduzione di orario a fronte dell'assunzione dei giovani, volti alla copertura contributiva del periodo di lavoro ridotto e al recupero parziale della retribuzione persa.

Poiché l'ultimo periodo del citato articolo 5 prevede che i criteri e le modalità di attuazione del medesimo articolo sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, con la presente deliberazione si stabiliscono i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo articolo 5.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;

- visto l'articolo 12 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 (legge finanziaria provinciale 2013);
- visto l'articolo 73, comma 1-bis dello Statuto speciale;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

#### Delibera

di approvare i criteri e le modalità di attuazione dell'articolo 12, comma 9bis, della legge provinciale n. 25 del 2012 (legge finanziaria provinciale 2013), riportati nell'allegato A parte integrante della presente deliberazione.

LA

## **CRITERI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL'ART. 12, COMMA 9/BIS DELLA L.P. 25 del 2012 (Legge finanziaria provinciale 2013)**

Criteri e modalità di attuazione dell'articolo 12, comma 9bis, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, in relazione alla deduzione dei costi del personale assunto a tempo indeterminato in attuazione di patti generazionali.

### **1. Tipologia di assunzioni incentivate.**

Requisito essenziale del patto generazionale è l'assunzione di almeno un giovane di età fino a 35 anni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto intermittente, a fronte della trasformazione a part time del contratto di lavoro di lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età e che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 36 mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo sindacale, ma non prima di 12 mesi dalla stessa data. Il lavoratore anziano e il giovane neo assunto possono appartenere ad unità produttive diverse della medesima azienda, purchè insistenti sul territorio provinciale.

Non sono incentivate le trasformazioni del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

Le nuove assunzioni devono essere effettuate contestualmente alla riduzione di orario ed in ogni caso entro il termine indicato nell'accordo sindacale, che non può essere superiore a 45 giorni.

L'accordo sindacale che prevede la forma di solidarietà intergenerazionale può essere sia aziendale che territoriale.

### **2. Oggetto e decorrenza dell'agevolazione**

L'agevolazione consiste nella deducibilità dalla base imponibile dell'IRAP dovuta alla Provincia Autonoma di Trento dei costi sostenuti dai soggetti passivi del settore privato per il personale neoassunto di cui al precedente punto 1. L'agevolazione è prevista per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012.

### **3. Saldo occupazionale positivo**

Il saldo occupazionale positivo si perfeziona quando la somma tra le ore lavorative del/i lavoratore/i che accetta/no la riduzione oraria e le ore lavorative della/e nuove assunzione/i a tempo indeterminato corrispondentemente effettuata/e evidenzia un incremento occupazionale di almeno un'ora lavorativa.

Ai fini della determinazione del saldo occupazione, si fa riferimento solo alla somma algebrica tra le ore dei lavoratori che riducono l'orario di lavoro in attuazione di patti generazionali e quelle dei neo assunti, pertanto non assumono rilevanza gli eventi concernenti altri lavoratori dell'azienda.

Il saldo occupazionale positivo deve essere garantito per tutta la durata dell'accordo sindacale, pertanto, le dimissioni o il licenziamento del nuovo assunto, imputabili o meno al datore di lavoro, comportano la necessità di ripristinare la condizione di saldo positivo attraverso nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Se il saldo occupazionale non viene ripristinato entro i termini indicati nell'accordo sindacale, l'agevolazione prevista dall'articolo 12 comma 9bis della legge provinciale n. 25 del 2012 (legge finanziaria provinciale 2013) decade con effetto dal periodo d'imposta in corso a tale momento, fermo restando che la deduzione Irapp può essere effettuata nei soli periodi d'imposta stabiliti dalla norma provinciale.

### **4. Compatibilità con altri incentivi e incumulabilità con costi del lavoro già deducibili.**

L'agevolazione IRAP è compatibile con le agevolazioni e sostegni economici per le stesse assunzioni, sia statali che provinciali.

L'ultimo periodo del comma 9bis dell'art. 12 precisa che la deduzione spetta per la parte del costo del personale che non sia già deducibile dalla base imponibile Irap ai sensi della normativa statale e provinciale vigenti. Il riferimento è all'art. 11 del D.Lgs. 446/97 che già prevede l'integrale deducibilità Irap di numerose voci di spesa relative al personale (deduzione per lavoro dipendente a tempo indeterminato, contributi assistenziali e previdenziali, spese relative ad apprendisti e disabili, deduzioni per contratto di formazione lavoro, costi sostenuti per personale addetto alla ricerca e sviluppo) ed all'art. 12, comma 4, della LP 25/2012 che consente la deducibilità delle somme erogate ai dipendenti correlate ad incrementi di produttività, nonché all'art. 12, comma 9 della predetta LP 25/2012, relativa alla deducibilità dei costi sostenuti per le assunzioni a tempo indeterminato a seguito di contratti di solidarietà espansivi. In tali casi, sarà deducibile dalla base imponibile Irap solo la quota parte di costo del personale assunto che non sia già deducibile ai sensi della citata normativa nazionale o provinciale.

#### 5. Principi della legislazione statale.

Si richiamano i principi della legislazione statale in materia di incentivi all'assunzione, stabiliti all'articolo 4, comma 12 della legge 3 luglio 2012, n. 92.